

IL PUNTO DELLA SETTIMANA

8 – 15 LUGLIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI.....	4
LE SENTENZE.....	7



LA NORMATIVA

ECOBONUS E BONUS CASA 2025: OPERATIVO IL NUOVO PORTALE ENEA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Dal 30 giugno 2025 è operativo il Portale ENEA 2025, la piattaforma da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica relativi all'anno 2025 che usufruiscono delle detrazioni fiscali **Ecobonus** e **Bonus Casa**.

La piattaforma è messa a disposizione dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, al cui portale si accede tramite SPID o carta di identità elettronica.

La trasmissione – da effettuarsi ad opera del beneficiario dell'agevolazione o di un intermediario autorizzato – ha ad oggetto apposite schede descrittive relative ai lavori che beneficiano delle detrazioni:

- **Ecobonus**, contenenti i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati ex artt. 1 comma 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013;
- **Bonus Casa**, contenenti i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico agevolati ex art. 16-*bis* del TUIR.

Si ricorda che, in base alla regola generale, i dati vanno trasmessi all'ENEA entro **90 giorni dall'ultimazione dei lavori agevolati**.

Tuttavia, per i lavori ultimati prima dell'apertura della piattaforma (i.e. 30 giugno 2025), il termine decorre dalla data di attivazione del portale, anziché dalla data di ultimazione dei lavori.

Quindi, per i lavori conclusi tra il 1° gennaio e il 29 giugno 2025, il termine per la comunicazione dei dati tramite il portale decorre a far data dal 30 giugno 2025 e, dunque, scade il 28 settembre 2025.

LA PRASSI

SPLIT PAYMENT ESCLUSO PER LE SOCIETÀ QUOTATE: IN UNA FAQ IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2025 per operazioni effettuate nei confronti di società quotate non sarà più applicabile il meccanismo dello split payment.

È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ del 27 giugno 2025.

Come noto, lo split payment è un regime particolare IVA in forza del quale il cessionario o committente non corrisponde l'imposta al cedente o prestatore – come avviene per regola generale – ma la liquida direttamente all'Erario.

Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificamente individuati all'interno di elenchi predisposti dal MEF.

Tra questi soggetti figura(va)no anche le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il DL n. 84/2025 dello scorso 17 giugno ha escluso dal perimetro dello *split payment* le operazioni effettuate nei confronti di *“società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana”*.

Con la specifica che l'esclusione opera *“a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”*.

Ed è proprio alla decorrenza della modifica che si riferisce il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che l'esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana opera per le operazioni poste in essere nei loro confronti per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025**.

Dunque, per le operazioni per le quali la fattura risulta trasmessa al Sistema di interscambio a far data dal 1° luglio 2025.

Rileva, dunque, la data di trasmissione della fattura al Sistema di interscambio e non, invece, la data di effettuazione dell'operazione.

RISPOSTA 168/2025: CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: QUAL È IL MOMENTO RILEVANTE PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA?

Per determinare l'entità del credito di imposta ZES spettante, vale la dimensione dell'impresa per come risulta al momento della presentazione della comunicazione integrativa.

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 168 del 23 giugno 2025 che affronta aspetti rilevanti inerenti il credito d'imposta ZES Unica anche in relazione ad una eventuale cumulabilità con il credito Transizione 5.0.

Il caso prospettato, difatti, riguarda un contribuente che intende sostenere molteplici investimenti su due stabilimenti beneficiando, per alcuni di questi, sia del credito di imposta ZES Unica che del credito Transizione 5.0.

Come noto, in relazione ad entrambe le agevolazioni rileva la dimensione aziendale.

Difatti, il quantum del credito ZES spettante varia - tra l'altro - in base alla dimensione dell'impresa. E parimenti, ai fini del credito Transizione 5.0, per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

Il primo dubbio oggetto di interpello riguarda proprio tale aspetto. E, in particolare, **il momento rilevante per determinare la dimensione d'impresa.**

Dubbio che si pone poiché, nel caso in esame, il contribuente ha presentato la comunicazione "originaria" per il credito ZES qualificandosi come media impresa; tuttavia, è verosimile che, nel successivo momento in cui dovrà presentare la comunicazione integrativa, avrà assunto la qualifica di grande impresa.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del credito di imposta ZES Unica, **rileva la dimensione dell'impresa al momento dell'invio della comunicazione c.d. integrativa indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.**

Con riferimento, invece, al credito Transizione 5.0, l'Amministrazione finanziaria si è dichiarata non competente, essendo rimessa la gestione dell'incentivo al GSE e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

RISPOSTA 183/2025: CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: CHIARIMENTI SUL LIMITE DEL 50% PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Nell'ambito di un progetto di investimento, le spese immobiliari possono accedere al credito d'imposta Zes Unica per una quota non superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento.

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 183 dell'8 luglio 2025 che chiarisce come debba essere inteso, di fatto, il limite del 50% previsto per gli immobili ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Come noto, l'agevolazione ha ad oggetto gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali, l'art. 16 comma 2 del DL n. 124/2023 e l'art. 3 comma 5 del decreto attuativo 17 maggio 2024 stabiliscono che **il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.**

Partendo dal dato normativo, l'Agenzia delle Entrate rileva, dunque, come la ratio sia quella di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali rispetto a quella relativa all'acquisizione degli altri asset, quali attrezzature e impianti.

Dal che deriverebbero due importanti considerazioni:

- i. **il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare;**
- ii. **se l'investimento immobiliare costituisce l'unica spesa nell'ambito del progetto di**

investimento, lo stesso non sarà agevolabile.

Con l'ulteriore precisazione che, nel determinare il valore della componente immobiliare, rilevano, oltre il costo sostenuto per l'acquisto dell'unità immobiliare strumentale, anche i relativi costi accessori (come le spese notarili) e le altre spese attinenti all'unità acquistata (quali, ad esempio, i costi capitalizzati, in applicazione di corretti principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite per il quale sono sostenuti).

Ciò premesso, nel caso di specie, la società istante - che chiede chiarimenti circa le modalità di calcolo dell'agevolazione – rappresenta che il proprio progetto di investimento prevede *(i)* una spesa di 270.000 euro per macchinari e attrezzature e *(ii)* una spesa di 600.000 euro per immobili strumentali.

In considerazione di tutto quanto espresso sopra, l'Agenzia delle Entrate rileva che l'investimento ammesso al credito di imposta ZES Unica avrà un valore complessivo pari a 540.000 euro, di cui:

- 270.000 euro, corrispondente al costo della componente non immobiliare;
- 270.000, corrispondente alla quota agevolabile di spese per la componente immobiliare.

LE SENTENZE

CASS. CIV., SEZ. V, ORD. 20-05-2025, N. 13358

Il contribuente che affida ad un professionista la gestione degli adempimenti tributari è tenuto ad un'attività di vigilanza e di controllo sull'operato di quest'ultimo. La mera delega, dunque, non esclude la responsabilità del contribuente in caso di illeciti commessi dall'incaricato.

È questo il principio affermato con l'ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025 della Corte di Cassazione.

La fattispecie nasce dalla contestazione ad un contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della condotta di indebita detrazione dell'IVA per fatture inesistenti e di utilizzo in compensazione di un credito d'imposta fittizio.

Il contribuente impugna l'avviso di accertamento sostenendone l'illegittimità per non aver considerato – tra l'altro – che egli si era avvalso dell'operato di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale.

Da ciò ne deriverebbe la sua estraneità rispetto all'illecito.

Di diverso avviso, tuttavia, è la Corte di Cassazione, la quale sottolinea come il contribuente che si avvale dell'opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione reddituale è comunque tenuto a vigilare sull'operato di quest'ultimo.

E, nell'eventualità di illeciti, è pure tenuto a dimostrare di aver effettuato tale controllo.

Più volte già la Cassazione, in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che *"Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "infedele", deve fornire la prova, non solo dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all'incarico ricevuto"*.

In pratica, la responsabilità del contribuente può essere esclusa se:

- dimostra di aver diligentemente esercitato un'effettiva attività di controllo sul lavoro del professionista;
- la condotta del professionista è stata fraudolenta, tale cioè da mascherare l'inadempimento.

Dunque, il mero affidamento ad un commercialista dell'assolvimento delle proprie pratiche fiscali non è sufficiente a considerare un contribuente "adempiente" e, nell'eventualità, esente da responsabilità.

Al contrario, il singolo è sempre tenuto a vigilare sul "modus operandi" del delegato.